Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 13 luglio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 *aprile* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1967
registro n. 60 *Difesa, foglio n.* 194

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCE

ARMANASCO Franco di Pietro, classe 1928, da Tovo S. Agata (Sondrio). — Nel corso di un duro combattimento tra un esiguo nucleo di partigiani e una colonna corazzata nemica, si distingueva per spirito di iniziativa e freddo sprezzo del pericolo attaccando da solo una forte pattuglia avversaria e costringendola a ripiegare. — Isola di Monno, strada statale 42 (Brescia), 1° maggio 1945.

ARRIGONI Andrea Nazzareno di Giovanni, classe 1921, da Dongo (Como). — Partecipava alla lotta partigiana con entusiasmo e alto spirito aggressivo. Ferito nel corso di due diversi scontri a fuoco, metteva in luce grande fermezza d'animo persistendo nelle azioni sino al termine di esse ed alla disfatta del nemico. — Lombardia, febbraio-aprile 1945.

BACCANELLI Pietro di Francesco, classe 1922, da Berzo-Demo (Brescia). — Già distintosi in lunghi mesi di lotta partigiana durante i quali per due volte rimaneva ferito e per due volte riusciva ad evadere dal carcere, prendeva parte, benchè in malferme condizioni di salute, alle giornate dell'insurrezione, distinguendosi per entusiasmo e grande attaccamento alla causa della libertà. — Nord Italia, settembre 1943-aprile 1945.

BADI Alberto Ernesto fu Francesco, classe 1900, da Voldomino (ora Luino) - Varese. — Benchè non più in giovane età, si univa volontariamente alle formazioni partigiane, a cui dava l'apporto della sua perfetta conoscenza della zona d'operazione, partecipando a numerosi combattimenti. Nel corso di una violenta azione di rastrellamento nemica, riusciva con ardita iniziativa a porre in salvo i componenti del suo reparto circondato da preponderanti forze avversarie. — Vallone di Cremenaga (Varese), 18 settembre 1944.

BARBERIS Bartolomeo di Mario, classe 1926, da Ceva (Cuneo). — Partigiano già distintosi in vari combattimenti per il suo spirito animatore, trovatosi nottetempo insieme con un commilitone circondato da un forte numero di avversari, sosteneva con ammirevole calma il combattimento finchè, con ardita irruzione all'arma bianca, riusciva insieme con il compagno ad aprirsi un varco ed a raggiungere la propria formazione. — Niella Tanaro, 3 marzo 1945.

BAZZANA Tiberio Giovanni di Bortolo, classe 1923, da Cevo (Brescia). — Entrato tra i primi nelle formazioni partigiane, si distingueva per coraggio e senso del dovere, partecipando a numerosi combattimenti. In una rischiosa azione contro un presidio avversario, si lanciava nella lotta con audacia e non comune sangue freddo, disarmando sei soldati nemici e catturando numerose armi e munizioni. — Lombardia, settembre 1944.

BERGAMASCO Agostino fu Eugenio, classe 1910, da Milano. — Ufficiale di complemento, si univa volontariamente alle forze di resistenza. Incaricato del collegamento tra C.L.N. Alta Italia ed elementi dislocati in Svizzera, attraversava rischiosamente la frontiera ben sessantotto volte assolvendo brillantemente delicate missioni. Infine, aviolanciato assieme ad altri elementi partecipava bravamente all'insurrezione generale di Milano. — Milano, marzo 1944-aprile 1945.

BESANA Attilio di Giovanni Angelo, classe 196, da Malesco (Novara). — Partigiano animato da profonda fede, si distingueva per entusiasmo e coraggio. Non ancora guarito da ferite riportate in precedente combattimento, riprendeva il suo posto in occasione di un duro rastrellamento avversario, battendosi animosamente finchè un'altra ferita fermava per la seconda volta il suo esemplare ardimento. — Bagni di Craveggia (Novara), 18 ottobre 1944.

BIANCHI Angela di Gosuè, nata a Milano il 23 agosto 1912. — Fiera moglie di partigiano partecipava coraggiosamente alla lotta contro l'oppressore al fianco del marito. Catturata e sottoposta a duri maltrattamenti sopportava stoicamente un lungo periodo di carcere senza fornire alcuna notizia. Riacquistata la libertà, continuava, sebbene invalida per le sofferenze patite, la dura vita partigiana sino alla conclusione vittoriosa. — Alto Varesotto, ottobre 1944-aprile 1945.

BIASOTTO Giovanni fu Luigi, classe 1926, da Motta di Livenza (Treviso). — Partigiano di provata fede e coraggio, partecipava volontariamente all'attacco di un munito presidio nemico. Lanciatosi con valoroso impeto all'assalto dell'ultimo baluardo avversario, rifiutava ogni soccorso continuando benchè ferito il combattimento sino al vittorioso compimento dell'impresa. — Piazzo di Premana (Como), 12 settembre 1944.

BIONDI Don Angiolino fu Sabatino, classe 1899, da Massa Marittima (Grosseto). — Sacerdote fervente patriota partecipava sin dall'inizio alla lotta clandestina di resistenza svolgendo preziosa attività informativa e di collegamento. Con persuasiva azione di propaganda, incurante dei pericoli incombenti concorreva efficacemente a potenziare l'attività partigiana nella sua zona. — Suvereto (Livorno), ottobre 1943-luglio 1944.

BIONDI Bartolomeo fu Luigi, classe 1913, da Cevo (Brescia). — Sfuggito alla prigionia tedesca si riunvia alla sua brigata partigiana per partecipare all'insurrezione. Nel corso di un duro assalto contro un presidio nemico che resisteva ostinatamente, si lanciava davanti a tutti e continuava ad incitare i suoi commilitoni anche dopo essere stato gravemente ferito al viso. — Cedegolo - Andrista (Brescia), 25 aprile 1945.

BOSC Giovanni Giuseppe di Battista, classe 1914, da Champorcher (Aosta). — Comandante di un distaccamento di partigiani, si distingueva per capacità e sprezzo del pericolo nel corso di numerosi combattimenti. Sempre alla testa del suo reparto e primo in qualsiasi rischiosa azione, era di continuo esempio ai dipendenti. — Valli d'Aosta, settembre 1944-aprile 1945.

BOTTERO Ambrosina di Giacomo, nata a Ormea (Cuneo) il 4 ottobre 1923. — Animosa giovane dotata di alti sentimenti patriottici, si votava alla causa della libertà aggregandosi ad una formazione di partigiani, quale infermiera e staffetta, rischiando con freddo sprezzo del pericolo la cattura al fine di procurare importanti documenti. — Torino, 4 settembre 1944.

(6371)

Decreto presidenziale 10 *aprile* 1967,
registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1967,
registro n. 61 *Difesa, foglio n.* 25.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCE

BRUNNER Leone di Rodolfo, classe 1908, da Trieste. — Ufficiale di complemento, si poneva subito dopo l'armistizio in contatto con un gruppo di resistenza, svolgendo intelligente e rischiosa opera di informazione. Arrestato per due volte, riusciva a sfuggire al nemico ed a continuare imperterrito il suo compito sino all'arrivo delle truppe alleate. — Roma, ottobre 1943 - 4 giugno 1944.

GELARDI Alfonso di Roberto, classe 1922, da Padova. — Ufficiale di complemento del Genio Aeronautico in servizio, entrava subito dopo l'armistizio a far parte di una formazione di partigiani. Nel corso di una missione rimaneva gravemente ferito dallo scoppio di una mina. Raggiunte le linee alleate dopo dieci ore di marcia estenuante chiedeva e otteneva, prima di essere sottoposto ad urgente intervento chirurgico, di conferire con un ufficiale del servizio informazioni a cui forniva importanti notizie sul nemico. — Fronte di Venafro, 8 novembre 1943.

LEONORI Franco di Arturo, classe 1923, da Roma. — Giovane combattente della resistenza, sfidando rischi mortali contribuiva validamente alla lotta di liberazione partecipando alle più importanti operazioni e dimostrando in ogni occasione capacità, valore, spirito di sacrificio e fede nella libertà della Patria. — Roma, 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

MORRA Giuseppe fu Nazzareno, classe 1908, da Civitavecchia (Roma). — Partigiano ardito e valoroso, si distingueva per capacità e audacia, portando a termine con decisione numerose azioni di guerra, fornendo valido esempio di sprezzo del pericolo e di fede nella Patria. — Zona di Civitavecchia - Allumiere (Roma), settembre 1943 - giugno 1944.

NERI Florindo di Francesco, classe 1909, da Onano (Viterbo). — Entrato tra i primi nelle formazioni partigiane, si distingueva per lealtà e coraggio svolgendo attiva opera di propaganda e di raccolta di armi. Partecipava a numerose azioni contro reparti nemici, validamente contribuendo alla liberazione della zona. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

ONORATI Roberto fu Antonio, classe 1908, da Civita Castellana (Viterbo). — Comandante di una formazione partigiana sapeva infondere con la parola e l'esempio alto spirito combattivo nei suoi gregari, effettuando ardite e fruttuose azioni contro un nemico superiore in uomini e mezzi. — Civitavecchia, novembre 1943 - giugno 1944.

PALLESCHI Luigi fu Lorenzo, classe 1915, da Ceprano (Frosinone). — Vice comandante di squadra partigiana, si distingueva in numerosi combattimenti per capacità di comando e per ardimento. Nel corso di un attacco di preponderanti forze nemiche, sempre in testa al suo reparto, contribuiva efficacemente a sventare la minaccia avversaria. — Lazio, settembre 1943 - giugno 1944.

POMPONI Alfredo fu Giuseppe, classe 1907, da Roma. — Durante il periodo di occupazione entrava a far parte del fronte clandestino di resistenza distinguendosi in una continua capillare opera di sabotaggio. In numerosi combattimenti contro reparti nemici dava continua prova di coraggio e di dedizione alla causa della libertà. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

PONZO Pasquale di Antonio, classe 1924, da Roma. — Nel corso di un attacco contro una formazione avversaria, coadiuvava validamente il proprio comandante costringendo il nemico alla resa. Sebbene ferito, non desisteva dalla lotta fino al brillante compimento della missione. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

SINCERI Remo fu Ferdinando, classe 1923, da Velletri (Roma). — Durante il periodo di occupazione, partecipava attivamente alla lotta clandestina distinguendosi come informatore e staffetta. Prendeva parte con coraggio e valore a diversi combattimenti contro forze nemiche contribuendo alla cattura di prigionieri e di materiale vario. — Roma - Anagni, dicembre 1943 - giugno 1944.

SPATAFORA Salvatore fu Francesco Paolo, classe 1899, da Palermo. — Valoroso ufficiale dei carabinieri, entrava tra i primi nelle file partigiane affrontando i duri pericoli della lotta di liberazione con sprezzo del pericolo e vivo amor di Patria. Per lunghi mesi capeggiava un forte nucleo di volontari guidandolo in importanti missioni di guerra ed efficaci servizi informativi. — Roma, 9 settembre 1943 - giugno 1944.

SUCCI Sebastiano fu Domenico, classe 1900, da San Leo (Pesaro). — Volontario della libertà di sicura fede ed animato da ardente amor di Patria, partecipava a numerose azioni contro l'oppressore distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo efficacemente anche alla distruzione di un carro armato avversario. — Roma, settembre 1943 - giugno 1944.

(6530)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **530**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Soroptimist-Club di Roma », con sede in Roma.

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Soroptimist-Club di Roma », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. **531**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa ad accettare un legato.

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa viene autorizzata ad accettare il legato, disposto in suo favore dalla signora Ada Cameo Sinigaglia con testamento e codicillo olografi a rogito notaio Pierantoni di Roma, repertorio 94557, consistente in 500 azioni della Società Edison per un valore complessivo di L. 1.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 13. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. **532**.

Estinzione dell'Opera Pia Commissaria per doti « Ravagnan cav. Michelangelo », con sede in Chioggia (Venezia).

N 532. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia Commissaria per doti « Ravagnan cav. Michelangelo », con sede in Chioggia (Venezia), viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.

Autorizzazione al comune di Oriolo Calabro a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 7 agosto 1965, del comune di Oriolo Calabro;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cosenza approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 33.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Visto il parere favorevole del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di costruire in Oriolo Calabro un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. dott. Antonio Macrì, il comune di Oriolo Calabro è autorizzato a con-

trarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 33.000.000 (trentatremilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Oriolo Calabro un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.210.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 33.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Oriolo Calabro, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1967
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 324

(7341)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Padova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Padova;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Padova come segue:

Direzione di atterraggio: 44° - 224°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 12,35 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N. E.: mt. 12,23 s.l.m.;
Testata S. W.: mt. 13,64 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7272)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Lucca-Tassignano.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Lucca-Tassignano;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Lucca-Tassignano come segue:

Direzione di atterraggio: 98° - 278°;
Lunghezza di atterraggio: inferiore a ml. 1080;
Livello medio dell'aeroporto: mt. 12,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata E.: mt. 12,00 s.l.m.;
Testata O.: mt. 12,50 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(7273)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub. 6 - ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori i salari medi per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Massa Carrara sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, si applicano per il periodo di alta stagione decorrente dal 1° luglio al 31 agosto. Per i restanti mesi dell'anno (bassa stagione) le retribuzioni medie di cui trattasi, ai fini del calcolo dei contributi di cui al precedente articolo 1, si intendono ridotte del 20 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1966.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: BOSCO

Tabella delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Massa Carrara per l'alta stagione (1° luglio-31 agosto).

A) *Comuni di Massa, Carrara e Montignoso*

PERSONALE	Alberghi di 1ª cat.	Alberghi di 2ª cat. Pensioni di 1ª cat.	Alberghi di 3ª cat. Pensioni di 2ª cat.	Alberghi di 4ª cat. Pensioni di 3ª cat.	Locande
Personale di 1ª categoria (uomini e donne)	100.000	76.000	—	—	—
Personale di 2ª categoria (uomini e donne)					
1) oltre i 20 anni . . .	65.000	56.000	53.000	—	—
2) dai 18 ai 20 anni . . .	56.000	53.000	50.000	—	—
Personale di 3ª categoria (uomini e donne)					
1) oltre i 20 anni . .	55.000	53.000	46.000	38.000	36.000
2) dai 18 ai 20 anni . . .	44.000	40.000	38.000	36.000	30.000
3) sotto i 18 anni . . .	38.000	36.000	30.000	30.000	26.000

B) *Altri Comuni della provincia di Massa Carrara*

PERSONALE	Alberghi di 3ª cat. Pensioni di 2ª cat.	Alberghi di 4ª cat. Pensioni di 3ª cat.	Locande
Personale di 2ª categoria (uomini e donne)			
1) oltre i 20 anni	36.000	—	—
2) dai 18 ai 20 anni	32.000	—	—
Personale di 3ª categoria (uomini e donne)			
1) oltre i 20 anni	32.000	28.000	26.000
2) dai 18 ai 20 anni	26.000	24.000	20.000
3) sotto i 18 anni	22.000	20.000	18.000

Note. — I salari medi come sopra determinati si intendono comprensivi del vitto, alloggio, rateo gratifica natalizia o 13ª mensilità e di ogni altro elemento soggetto a contributo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(7192)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per le Puglie, per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7026 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 1158 in data 3 maggio 1967, con la quale il prefetto di Bari ha designato quale membro della predetta Commissione regionale in rappresentanza della stessa Prefettura il vice prefetto dott. Gennaro Brandi, in sostituzione del dott. Pietro Montesanti;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Gennaro Brandi, rappresentante della Prefettura, designato dal prefetto di Bari, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare, in sostituzione del dott. Pietro Montesanti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1967

Il Ministro: MANCINI

(7345)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Farmila » S.p.A., delle autorizzazioni a produrre, nella officina farmaceutica sita in Milano, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2957 in data 16 giugno 1961, con il quale la ditta Farmila fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Bellezza n. 15, preparati galenici nelle forme farmaceutiche: pomate oftalmiche, colliri, e bagni oculari, specialità medicinali chimiche, purchè registrate nelle forme farmaceutiche: pomate oftalmiche, colliri, soluzioni per uso oftalmico, fiale e compresse, nonchè specialità medicinali biologiche purchè registrate;

Visto il proprio decreto n. 2130 in data 8 gennaio 1964, con il quale la ditta « Farmila » S.p.A. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Bellezza n. 15, specialità medicinali chimiche, purchè registrata, anchè preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: pomate anche oftalmiche, colliri, bagni oculari, fiale, compresse e confetti;

Vista la comunicazione in data 22 maggio 1967 con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti citati nelle premesse, avendo definitivamente chiuso l'officina farmaceutica sita in Milano, via Bellezza n. 15;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Farmila » S.p.A., le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Bellezza n. 15, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate, nonchè preparati galenici concesse con i decreti ministeriali n. 2857 in data 16 giugno 1961 e n. 2130 in data 8 gennaio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(7347)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1966, con cui, tra gli altri, fu nominato consigliere di amministrazione del predetto Istituto il sen. avv. Luigi Renato Sansone, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del sen. Sansone, a seguito del suo decesso;

Decreta:

Il dott. Mario Andreis è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in sostituzione del sen. avv. Luigi Renato Sansone, deceduto.

Il predetto dott. Andreis scadrà dalla carica insieme agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 24 settembre 1966 e cioè con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(7533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 luglio 1967:

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Visso, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti.

Mazza Alberico, notaio nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto.

Montemagno Vincenzo, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Motta Sant'Anastasia, distretto notarile di Catania.

(7672)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Tecnica industriale e commerciale » e di « Geografia economica », e della seconda cattedra di « Economia politica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli sono vacanti le cattedre di « Tecnica industriale e commerciale » e di « Geografia economica » e la seconda cattedra di « Economia politica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7674)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scadenza del divieto di caccia e uccellagione nella zona sita nei comuni di Grosseto e Campagnatico

Con decreto ministeriale 20 giugno 1967 la scadenza del divieto di caccia e uccellagione al cinghiale, al capriolo ed alla selvaggina migratoria, disposta col decreto ministeriale 13 giugno 1964 nella zona sita nei comuni di Grosseto e di Campagnatico (Grosseto) viene stabilita al 30 giugno 1969.

(7100)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 211 VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 211 VI », a suo tempo assegnato alla ditta Gagliardo Antonio, con sede in Vicenza, via A. Volta, n. 2.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri analoghi cinque punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(7171)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1339 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1339 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Minotto & Follador, con sede in Valenza (Alessandria), via Aosta, n. 18 a.

(7176)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1386 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1386 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Picena & Roncati, con sede in Valenza (Alessadria), via dei Sarmati, n. 5.

(7177)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1378 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1378 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Mazza Giuseppe, con sede in Valenza (Alesandria), via Pontecurone, n. 9.

(7178)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1442 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1442 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Vescovo Giancarlo, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavour, n. 2.

(7179)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1428 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1428 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Talenti & Bassan, con sede in Valenza (Alessandria), via Pinerolo, n. 1.

(7169)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1308 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1308 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cova Giancarlo, con sede in S. Salvatore Monferrato (Alessandria), via Panza, n. 6.

(7170)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 1125 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1125 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ratti & C., con sede in Valenza (Alessandria), via Bertana, n. 3.

(7172)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 77 VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 77 VA », a suo tempo assegnato alla ditta Colombo Giuseppe Pietro, con sede in Gallarate (Varese), via Monte Rosa, n. 11.

(7173)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1285 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1285 AL », a suo tempo assegnato alla ditta Canepari, Annaratone & Borsalino, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore, n. 30.

(7174)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1106 AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1106 AL ,» a suo tempo assegnato alla ditta Boveri Giovanni, con sede in Valenza (Alessandria), via Carducci, n. 3.

(7175)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 10 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1967, registro n. 70, foglio n. 242, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dai signori Borlini Mauro, Fracchia Luigi, Leporati Ettore avverso l'autorizzazione rilasciata dal sindaco di Casale Monferrato al sig. Coppo Natalino a trasferire il proprio esercizio commerciale da piazza Castello n. 15 a via Massimo D'Azeglio n. 11.

(7180)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un'area formatasi su un preesistente canale già al servizo di una derivazione d'acqua del fiume Oglio, in comune di Palazzolo (Brescia).

Con decreto 24 gennaio 1967, n. 93, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un'area formatasi su un preesistente canale già al servizio di una derivazione d'acqua del fiume Oglio, in comune di Palazzolo (Brescia) al foglio 28/R di mq. 8.440 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 marzo 1966, in scala 1:1000 dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7187)

Approvazione della variante generale al piano regolatore edilizio del comune di Bari per la zona della città vecchia.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1967, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 52, è stata approvata la variante generale al piano regolatore edilizio del comune di Bari per la zona della città vecchia.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(7186)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1967, il comune di Trapani (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.385.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7547)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.063.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7548)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Sestino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.583.505 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7549)

Autorizzazione al comune di Castelmauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Castelmauro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.825.584 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7550)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.014.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7551)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Longano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.283.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7552)

Autorizzazione al comune di Resia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Resia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.556.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7553)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.723.533, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7554)

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.457.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7555)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Cutigliano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.687.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7556)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.409.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7557)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.914.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7558)

Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Monte Grimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.934.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7559)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.977.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7560)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.992.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7561)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.392.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7562)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.950.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7563)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.185.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7564)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.610.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7565)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.726.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7566)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.883.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7567)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.187.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7568)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Vicalvi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.446.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7569)

Autorizzazione al comune di Trivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Trivigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.691.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7570)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Serrone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.716.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7571)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.621.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7572)

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Pescosolido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.815.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7573)

Autorizzazione al comune di Castel Morrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Castel Morrone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.378.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7574)

Autorizzazione al comune di Anzola dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.434.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7575)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.237.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7576)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.728.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7577)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.315.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7578)

Autorizzazione al comune di Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Ducenta (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.382.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7579)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.922.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7580)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1967, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.139.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7581)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 6 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,28	624,22	624,20	624,23	624,32	—	624,25	624,23	624,20	624,25
$ Can.	578,07	578 —	578 —	577,925	577,75	—	578,05	577,925	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,61	144,36	144,40	144,39	144,30	—	144,35	144,39	144,42	144,40
Kr. D.	90,11	90,10	90,12	90,13	90,10	—	90,13	90,13	90,11	90,11
Kr. N.	87,34	87,34	87,35	87,34	87,35	—	87,33	87,34	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,06	121,07	121,07	121,06	121 —	—	121,085	121,06	121,06	121,06
Fol.	173,31	173,26	173,28	173,29	173,30	—	173,27	173,29	173,33	173,30
Fr. B.	12,58	12,578	12,58	12,5810	12,575	—	12,581	12,5810	12,58	12,581
Franco francese	127,34	127,20	127,30	127,315	127,25	—	127,255	127,315	127,32	127,32
Lst.	1740,86	1741,15	1740,80	1741,25	1740,50	—	1741 —	1741,25	1740,70	1741 —
Dm. occ.	156,33	156,17	156,10	156,135	156,10	—	156,08	156,135	156,31	156,30
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,18875	24,18	—	24,184	24,18875	24,19	24,19
Escudo Port.	21,72	21,72	21,71	21,73	21,75	—	21,714	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,41	10,42	—	10,405	10,41	10,40	10,40

Media dei titoli del 6 luglio 1967

Rendita 5 % 1935	102,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,475

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi del 7 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,23	624,25	624,34	624,27	624,32	—	624,40	624,27	624,28	624,25
$ Can.	577,96	578,20	577,75	578,15	577,75	—	578,30	578,15	577,92	577,90
Fr. Sv.	144,39	144,40	144,38	144,3850	144,30	—	144,375	144,3850	144,39	144,40
Kr. D.	90,11	90,09	90,10	90,08	90,10	—	90,09	90,08	90,13	90,13
Kr. N.	87,34	87,32	87,40	87,3150	87,35	—	87,34	87,3150	87,34	87,35
Kr. Sv.	121,06	121,16	121,13	121,19	121 —	—	121,23	121,19	121,06	121,06
Fol.	173,30	173,30	173,28	173,305	173,30	—	173,32	173,305	173,29	173,30
Fr. B.	12,58	12,58	12,5830	12,5805	12,575	—	12,582	12,5805	12,58	12,58
Franco francese	127,29	127,27	127,25	127,2850	127,25	—	127,30	127,2850	127,31	127,25
Lst.	1740,86	1740,80	1740,60	1740,85	1740,50	—	1741,05	1740,85	1741,25	1741 —
Dm occ.	156,23	156,19	156,15	156,17	156,10	—	156,20	156,17	156,13	156,18
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1950	24,18	—	24,188	24,1950	24,19	24,18
Escudo Port.	21,72	21,72	21,71	21,73	21,75	—	21,714	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,41	10,42	—	10,4110	10,41	10,41	10,41

Media dei titoli del 7 luglio 1967

Rendita 5 % 1935	102,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 12 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,33	624,20	624,25	624,25	624,20	—	624,2750	624,25	624,37	624,25
$ Can.	578,20	578,10	578,25	578,15	578,35	—	578,50	578,15	578,15	578,15
Fr. Sv.	144,35	144,30	144,29	144,30	144,20	—	144,33	144 —	144,34	144,30
Kr. D.	90,03	90 —	90,03	90,015	90,10	—	90,025	90,015	90,02	90,02
Kr. N.	87,35	87,30	87,32	87,3450	87,35	—	87,33	87,3450	87,36	87,36
Kr. Sv.	121,27	121,28	121,30	121,30	121 —	—	121,305	121,30	121,29	121,29
Fol.	173,26	173,28	173,25	173,29	173,20	—	173,27	173,29	173,24	173,24
Fr. B.	12,58	12,579	12,5825	12,5895	12,575	—	12,58	12,5895	12,58	12,58
Franco francese	127,27	127,23	127,26	127,2750	127,31	—	127,27	127,2750	178,30	127,28
Lst.	1741,06	1740,85	1740,70	1740,95	1741 —	—	1740,875	1740,95	1741,10	1741 —
Dm. occ.	156,10	155,95	155,96	155,9850	155,90	—	156,005	155,9850	156 —	156 —
Scell. Austr.	24,19	24,10	24,19	24,1920	24,18	—	24,19	24,1920	24,19	24,19
Escudo Port.	21,72	21,73	21,71	21,73	21,75	—	21,713	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4150	10,42	—	10,413	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli del 12 luglio 1967

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	102,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	95 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10 1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1967

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,262	1 Franco belga	12,58
1 Dollaro canadese	578,325	1 Franco francese	127,272
1 Franco svizzero	144,315	1 Lira sterlina	1740,912
1 Corona danese	90,02	1 Marco germanico	155,995
1 Corona norvegese	87,337	1 Scellino austriaco	24,191
1 Corona svedese	121,302	1 Escudo Port.	21,721
1 Fiorino olandese	173,28	1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 241 D.P. — Data: 9 marzo 1967 — Uffcio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pesaro — Intestazione: Guidi Primo, nato ad Urbino il 23 agosto 1942 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 183.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 241 D.P. — Data: 10 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce — Intestazione: Rainò Angelo Luigi, nato a Taviano il 1° febbraio 1925 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6930)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 3 aprile 1967 dal signor Santich Gianfranco, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 13 febbraio 1940, residente a Trieste in Strada di Rozzol, 83, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Santi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Santich Gianfranco è ridotto nella forma italiana di Santi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 giugno 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(7288)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: a undici posti, riservato a periti meccanici; a cinque posti, riservato a periti elettrotecnici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1597, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione predetta;

Vista la deliberazione in data 10 marzo 1967 con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione, tra gli altri, di due concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione stessa, di cui uno a undici posti riservato a periti meccanici e l'altro a cinque posti riservato a periti elettrotecnici ed atteso, altresì, che il Consiglio predetto ha determinato, nella medesima seduta, i programmi di esame relativi ai concorsi suindicati:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a undici posti, riservato a periti meccanici;

b) a cinque posti, riservato a periti elettrotecnici.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni:

« meccanica » o « meccanica di precisione », per partecipare al concorso di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1;

« elettrotecnica », per partecipare al concorso di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 1.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 25°, salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego;

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimparatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente di rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suddetto, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il concorso, tra quelli indicati nel precedente art. 1, al quale intendono partecipare;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori ed agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui al precedente art. 2, lettera *b*), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-Esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente Distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'Amministrazione pubblica o locale (Comuni, Stazioni dei carabinieri, ecc.), nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera *d*);

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'Opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio ai fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dalla Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) profughi e rimpatriati:

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante una attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rila-

sciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona B del Territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) coniugati:

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti delle Amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 5, rilasciato in carta bollata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 7.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*)

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita:

tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nel precedente art. 6, salvo il caso che l'abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo d'età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta

descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5;

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina;
2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera *A*);
3) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 7, lettera *A*);
2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera *B*);
3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera *E*);
4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I condidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale (o tessera personale di nuovo tipo), se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

Prove di esame e formazione delle graduatorie

Gli esami consisteranno, per ciascun concorso, in due prove scritte ed una orale.

Una delle prove scritte verterà, per entrambi i concorsi, sulle materie di cui alla parte prima del programma allegato *A* al presente decreto; l'altra prova scritta verterà, per il concorso riservato a periti meccanici, sulle materie di cui alla parte seconda e, per il concorso riservato a periti elettrotecnici, su quelle di cui alla parte terza dell'allegato suddetto.

Ogni prova scritta di ciascun concorso si effettuerà contemporaneamente alla corrispondente prova scritta dell'altro concorso e nella stessa sede.

La prova orale verterà, per ciascun concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sugli argomenti indicati nella parte quarta dell'allegato *A* al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

I vincitori dei due concorsi, quali risulteranno dalle graduatorie formate per ciascuno dei concorsi stessi, saranno collocati in una graduatoria unica, in base alla votazione riportata ed ai titoli preferenziali eventualmente posseduti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

Le graduatorie di cui all'art. 11 saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.070.300 di cui alla tabella *B*, lettera *b*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nonchè dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi, che rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e siano provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori dei concorsi, che provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserveranno, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

A coloro, tra i vincitori dei concorsi, che provengano dal personale salariato di ruolo dello Stato e siano in godimento di paga, ragguagliata ad anno, d'importo superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito l'assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sotenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.

Nomina delle Commissioni esaminatrici e diari delle prove di esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice, che sarà unica per entrambi i concorsi, e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Registro n. 4 Mon., foglio n. 122

ALLEGATO A

Programma degli esami

PARTE PRIMA

Materie formanti oggetto della prova scritta comune ad entrambi i concorsi di cui al presente decreto

Algebra:

Calcolo letterale - prodotti notevoli - regola di Ruffini - scomposizione di un polinomio in fattori - equazioni di primo grado - sistema di equazioni di primo grado con più incognite - problemi di primo grado - radicali - potenze ad esponente razionale - equazioni di secondo grado - problemi di secondo grado o di grado superiore, che ammettano una risolvente di secondo grado.

Equazioni esponenziali - logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - media aritmetica semplice e ponderale - media geometrica.

Numeri complessi - operazioni relative - forma trigonometrica - formula di Moivre - radici ennesime dell'unità - nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Geometria:

Figure poligonali piane - poligoni regolari - cerchio - uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane - misure delle aree.

Enti geometrici nello spazio - solidi geometrici - misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici - applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana:

Principi generali - funzioni circolari di archi notevoli - formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo - relazione tra gli elementi di un triangolo qualunque - applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

Elementi di geometria analitica:

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile - equazione della retta - equazione delle coniche - coordinate logaritmiche e loro impiego.

Elementi di analisi:

Nozioni elementari sui limiti delle funzioni di una variabile e di una successione. Cenno sul numero « e ».

Logaritmi neperiani.

Derivata di una funzione ad una variabile e suo significato geometrico e fisico. Regole per la derivazione di una somma, di un prodotto, di un quoziente, di una funzione e delle funzioni elementari.

Esempi di massimi e di minimi col metodo delle derivate.

Integrale definito; significato geometrico e qualche illustrazione fisica. Concetto di integrale indefinito come primitiva di una data funzione.

Nozioni intorno alla derivazione ed integrazione grafica.

Fisica:

Moto uniforme, vario e uniformemente vario; moto circolare e moto armonico - composizione dei movimenti. Moto di un corpo rigido: moto traslatorio e moto rotatorio.

Forze, loro composizione e decomposizione - coppie - gravità e baricentro - macchine semplici - leggi della dinamica - forze centripeta e centrifuga - pendolo - lavoro - energia e potenza - conservazione dell'energia.

Nozioni elementari sulle resistenze passive.

Principali proprietà dei liquidi e dei gas. Cenni sul moto dei liquidi. Pompe.

Moto vibratorio e suono - carattere del suono e sua propagazione - interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termich - calorimetria, propagazione del calore - cambiamento di stato - il calore come energia - cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

I fenomeni principali di elettrostatica condensatore - la corrente elettrica continua e i suoi effetti - magnetismo ed elettromagnetismo - induzione elettromagnetica - la corrente alternata - principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori - cenno sulle correnti ad alta frequenza - nozioni sulla costituzione della materia e sulla radioattività - cenni di elettronica.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione - specchi, prismi e lenti - i principali strumenti ottici - dispersione della luce - spettri - interferenze, diffrazione e polarizzazione (cenni) - nozioni di fotometria.

PARTE SECONDA

Materie formanti oggetto della prova scritta relativa al concorso riservato ai periti meccanici

Statica:

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano e nello spazio. Equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni.

Equilibrio dei corpi vincolati. Determinazione del baricentro. Cenni sui sistemi articolati piani.

Cinematica:

Cinematica del punto e rappresentazioni grafiche relative. Leggi del moto armonico. Cenni sul moto curvilineo qualunque.

Cinematica dei sistemi rigidi. Moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Curve polari. Curve cicliche. Velocità nel moto relativo.

Dinamica:

Leggi fondamentali. Impulso e quantità di moto. Forze di inerzia. Lavoro di una forza e di una coppia. Principio della conservazione della energia. Potenza. Momenti di inerzia ed applicazioni. Urto dei corpi.

Resistenze passive:

Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento. Lubrificazione. Resistenza del mezzo.

Trasmissione del lavoro. Applicazione del principio della conservazione della energia alle macchine.

Rendimento.

Meccanica applicata alle macchine:

Trasmissione del lavoro; applicazione ai meccanismi. Equazione dell'energia applicata alle macchine.

Resistenza dei materiali:

Sollecitazioni semplici. Deformazioni: carichi caratteristici. Equazione di stabilità. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni qualitativi delle sollecitazioni dinamiche e di fatica. Verifica di stabilità e di dimensionamento di organi e strutture meccaniche con l'ausilio di manuali tecnici.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Organi uniformatori. Velocità critiche degli alberi.

Equilibramento statico e dinamico. Regolazione.

Applicazioni industriali inerenti alla specializzazione.

Macchine a fluido:

Moto dei liquidi nei condotti. Misure di portata.

Macchine idrauliche operatrici. Impianti di sollevamento di acqua.

Circuiti oleodinamici. Misure relative. Principi di funzionamento delle motrici idrauliche. Rendimenti.

Applicazioni delle leggi di propagazione del calore.

Leggi della vaporizzazione. Generatori di vapore: misure relative.

Comportamento dei gas, dei vapori e dei miscugli.

Rappresentazione grafica delle relative trasformazioni.

Misure meccaniche, termiche, ottiche e acustiche.

Cicli delle principali macchine termiche motrici ed operatrici. Diagrammi entropici e di Mollier. Cicli. Rendimenti.

Motori endotermici a carburazione e ad iniezione, a 2 e a 4 tempi. Combustibili e miscele. Accessori. Misure relative. Principi di funzionamento delle motrici a vapore. Condensatori e macchinari ausiliari. Norme regolamentari.

Cenno sulle turbine a gas e sui propulsori a reazione.

Ventilatori e compressori. Misure relative.

Frigoriferi.

Cenno sull'utilizzazione dell'energia atomica.

Tecnologia meccanica:

Materiali impiegati nelle fabbricazioni meccaniche. Materiali non metallici: legnami, materie plastiche ed altri materiali d'impiego comune nelle officine. Cenni sulla fabbricazione dei materiali metallici (laminazione, trafilatura, estrusione).

Tipi di materiali metallici unificati e loro caratteristiche.

Nozioni fondamentali sulle lavorazioni dei legnami al banco e con le macchine.

Lavorazione dei metalli al banco. Utensili, attrezzi e strumenti di misura e di controllo.

Errori di lavorazione. Tolleranze.

Lavorazioni plastiche a caldo ed a freddo. Fucinatura, stampatura. Presse e magli. Lavorazione delle lamiere. Attrezzature relative.

Prime nozioni sulle saldature. Per fusione e allo stato plastico: brasature: Metodi di taglio.

Prime nozioni sulla fonderia. Formatura a mano e a macchina. Forni fusori. Colata. Fusione sotto pressione. Finitura dei getti.

Lavorazioni meccaniche con asportazioni di truciolo. Utensili da tornio, da piallatrice, da limatrice e da strozzatrice; macchine relative.

Utensili per forare, alesare e macchine relative. Frese e fresatrici. Torni a spogliare Brocce e brocciatori. Abrasivi, mole.

Rettificatrici. Levigatrici. Affilatrici per utensili. Macchine semiautomatiche, automatiche e per copiare. Dentatrici e altre macchine speciali.

Utilizzazioni razionali della macchina e dell'utensile.

Le unità operatrici e la loro combinazione nelle macchine a trasferimento. Cenni sull'automazione dei controlli.

Metrologia. Misurazioni lineari ed angolari. Errori di forma e di posizione. Rugosità. Collaudo di pezzi e di accoppiamenti.

Metrologia. Richiami sugli strumenti di misura. Studio dei principali strumenti ottici. Applicazioni tecniche dei raggi X. Collaudo delle macchine utensili.

Caratteristiche e trattamenti dei materiali metallici. Diagrammi di equilibrio e trattamenti termici delle leghe ferrocarbonio, delle leghe leggere, bronzi, ottoni. Cenni sulla sinterizzazione. Trattamenti superficiali. Saggi metallografici.

Prove meccaniche e tecnologiche su materiali metallici. Mezzi e metodi relativi ed interpretazione dei risultati. Prove non distruttive.

Complementi di fonderia. Ghise di qualità e loro fabbricazione. Nozioni complementari sulla fonderia dell'acciaio, delle leghe leggere dei bronzi e degli ottoni.

Microfusione. Getti pressofusi. Cenni sui procedimenti speciali di formatura e di colata.

Organizzazione della produzione. Nozioni generali sulla organizzazione delle aziende metalmeccaniche.

Studi di lavorazione e determinazione dei tempi. Elementi per il calcolo dei costi.

Norme e dispositivi per la prevenzione degli infortuni.

PARTE TERZA

Materie formanti oggetto della prova scritta relativa al concorso riservato a periti elettrotecnici

Elettrotecnica generale:

Fondamenti di elettrotecnica, elementi del circuito elettrico; generatore, utilizzatore. Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura. Resistori; induttori; condensatori. Leggi e calcolo dei circuiti elettrici. Leggi e calcolo dei circuiti magnetici. Induzione elettromagnetica. Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Leggi dell'elettrochimica; nozioni fondamentali sulle pile ed accumulatori.

Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione. Circuiti a corrente alternata monofase e polifase leggi relative. Capo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti. Tubi elettronici, loro caratteristiche ed impiego. Semiconduttori. Cenni sulle onde elettromagnetiche.
Generatori elettrici di corrente continua; loro struttura; tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.
Motori a corrente continua; vari tipi e campo di applicazione. Funzionamento e regolazione.
Nozioni sulla metadinamo.
Generatori elettrici di corrente alternata: loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.
Motori sincroni. Loro funzionamento. Campo di applicazione ed usi. Avviamento.
Trasformatori statici; principio di funzionamento, struttura, collegamenti interni. Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi.
Autotrasformatori. Trasformatori di misura. Trasformatori speciali; reattori, amplificatori magnetici.
Motori asincroni trifasi: principio di funzionamento, struttura, avviamento, regolazione della velocità. Cenni sui generatori asincroni. Impiego dei motori asincroni. Motori speciali.
Conversione della corrente: gruppi convertitori e convertitrici. Raddrizzatori di corrente; tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze.
Accumulatori elettrici: loro funzionamento e campo di applicazione: manutenzione delle batterie.

Impianti elettrici:

Produzione dell'energia elettrica. Impianti idro e termoelettrici. Macchinari e quadri. Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.
Linee di trasmissione. Sottostazioni.
Reti di distribuzione con linee aeree e con cavi sotterranei.
Cabine. Norme per la costruzione e la posa in opera delle linee. Regolazione della tensione negli impianti elettrici.
Impianti di illuminazione. Impianti di forza motrice. Manovra, controllo, regolazione e protezione dei motori elettrici.

Tarifficazione dell'energia elettrica:

Impianti di trazione e di conversione. Motori impiegati nella trazione elettrica.
Cenni sugli impianti elettrotermici ed elettrochimici.
Norme C.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche. Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche.
Prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici e soccorsi d'urgenza.

Disegno:

Schemi di quadri di distribuzione, di manovra, di controllo, di protezione e regolazione.

Costruzioni elettromeccaniche:

Materiali conduttori, isolanti e magnetici e loro caratteristiche. Isolamento dei conduttori. Isolatori.
Particolarità costruttive degli induttori e degli indotti di generatori e motori elettrici; equilibratura della parte rotante.
Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed a corrente alternata.
Particolarità costruttive dei trasformatori. Nozioni relative alla esecuzione e montaggio dei vari tipi di avvolgimenti. Sistemi di raffreddamento delle macchine rotanti e dei trasformatori.
Particolarità costruttive di reostati, di interruttori e altre apparecchiature.
Guasti al macchinario elettrico, loro ricerca e riparazione. Norme pratiche sulla razionale manutenzione delle macchine elettriche.

PARTE QUARTA

Prova orale

La prova orale verterà, per ciascun concorso, sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) elementi di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo:

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Piazza Mastai n. 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a . . . . . . posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto, riservato a periti . . . (2).

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (4) . . . ., di non aver riportato condanne penali (5), di essere in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . (6), conseguito presso l'Istituto tecnico industriale . . . . di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (7) . . . . (8)

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(9) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare la categoria di periti alla quale è riservato il concorso.

(3) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece dichiarare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Indicare la specializzazione posseduta.

(7) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6593)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1967

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre successivo, con cui è stata indetta, per l'anno 1967, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 23 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e l'art. 1, n. 9, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la lettera in data 9 febbraio 1967, con cui il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1967, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Di Maio dott. Carlo, presidente sezione Corte cassazione.

Componenti effettivi:

Mosillo dott. Claudio, cons. Corte cassazione;

Del Grosso dott. Alfonso, magistrato di appello applicato alla Procura generale di cassazione;

Pettiti prof. Domenico, dell'Università degli studi di Macerata;

Sequi avv. Carlo, del Foro di Roma;

Revel avv. Luciano, del Foro di Roma;

Pittaluga avv. Mario, del Foro di Roma.

Presidente supplente:

Pascasio dott. Michelangelo, Cons. Corte cassazione.

Componenti supplenti:

Tartaglione dott. Girolamo, Consiglio appello applicato alla Corte di cassazione;

Raja dott. Renato, cons. appello applicato alla Procura generale della Corte di cassazione;

Punzi prof. Carmine, dell'Università degli studi di Palermo;

Magno avv. Pompeo, del Foro di Roma;

Tabet avv. Andrea, del Foro di Roma;

Della Rocca avv. Fernando, del Foro di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Androvetto dott. Alberto, Perticone dott. Giacomo, Chirico dott. Carlo, e dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Monforte Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Pappalardo Domenico, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa presunta per l'esercizio finanziario 1967, che graverà sul cap. 1051, art. 3, è di L. 1.000.000 (unmilione) e sull'art. 8 dello stesso capitolo è di L. 500.000 (cinquecentomila).

Roma, addì 22 maggio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1967
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 54

(7108)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centoventi posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio successivo, registro n. 5 Interno, foglio n. 91, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di centoventi posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per centoventi posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Severini prof. dott. Ugo, consigliere di Stato.

Componenti:

Pino prof. Augusto, ordinario di Istituzioni di diritto privato nell'Università di Cagliari;

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale nell'Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto-direttore della Divisione personale della pubblica sicurezza;

Bonichi dott. Ettore, questore.

Il dott. Paolo Sarullo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Paceri dott. Rocco, vice questore, per la prova facoltativa di fotografia;

Morselli Carlo, tenente colonnello del Genio, ruolo riserva, per la prova facoltativa di telegrafia;

Fiorellino Pierino, 1° interprete, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Valenti Nicolò, segretario principale, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della Commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed eventuali successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1967

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1967
Registro n. 18 Interno, foglio n. 38

(7534)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ferrara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° febbraio 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ferrara;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ferrara, nell'ordine appresso indicato:

1. Vailati dott. Costantino . . . punti 90,60 su 132
2. De Lisi dott. Leonardo . . . . » 88,02 »
3. Ferraro dott. Domenico . . . . » 87,81 »
4. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . . » 83,05 »
5. Quadri dott. Luigi . . . . . » 76,85 »
6. Cantanna dott. Pietro . . . . . » 71,79 »

7. Caporusso dott. Domenico . . . punti 71,21 su 132
8. Tarabini dott. Lodovico . . . . » 70,95 »
9. Lauria dott. Giuseppe . . . . . » 67,68 »
10. Mennini dott. Aldo . . . . » 66,68 »
11. Bergamini dott. Menelao . . . » 66,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7197)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 giugno 1967 relativo al concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 1° luglio 1967, all'art. 3, lettera *m*) in luogo di: « *o* ad esercitare... » deve leggersi: « *e* ad esercitare. . . . »; all'art. 11 lettere *l*) e *p*) in luogo di: « ntonchè » e « servizic » deve leggersi, rispettivamente: « nonchè » e « sevizie ».

(7435)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5230 del 26 settembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le segnalazioni pervenute a norma di legge;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con regio decreto 11 novembre 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Serrano dott. Pasquale, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Piscione dott. Paride, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Ciuffini prof. Franco, docente universitario in Clinica chirurgica;

Giannini prof. Rolando, primario medico dell'Ospedale civile di Città di Castello;

Bolli dott. Ezio Valeriano, medico condotto.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La Commissione, che avrà sede presso i locali della Clinica chirurgica dell'Università di Perugia, inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Perugia, all'albo pretorio della Prefettura ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Perugia, addì 24 giugno 1967

Il medico provinciale: DE MARCO

(7112)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario igienista capo sezione presso il comune di Genova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 791/66 in data 15 luglio 1966, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario igienista capo sezione presso il comune di Genova, vacanti alla data del 30 novembre 1965;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 381 del 16 marzo 1967, e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine della votazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Rossini Enrico . . . . punti 70,234
2. Lanzetta Giacomo . . . . » 67,360
3. Tironi Emilio . . . . » 62,880
4. Manfredini Pier Giorgio . . . . . . » 60,820
5. Perosino Giuseppe . . . . » 60,120
6. Calliera Giovanni . . . . » 58,880
7. Radice Giambattista . . . . » 54,500
8. Varese Natale . . . . » 51,066
9. Masino Renato . . . . » 49,500

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova e, per otto giorni consecutivi, verrà affisso all'albo di questo Ufficio, a quello della Prefettura e del Comune interessato.

Genova, addì 30 giugno 1967

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 895 in data 30 giugno 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario igienista capo sezione presso il comune di Genova, vacanti al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei vincitori del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Rossini Enrico, nato a Novellara (Regio Emilia) il 7 maggio 1928, e il dott. Giacomo Lanzetta, nato a Genova- Sampierdarena il 6 dicembre 1932, sono dichiarati vincitori del concorso a due posti di veterinario igienista capo sezione presso il comune di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 30 giugno 1967

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(7360)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1967, n. **13.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 27 *giugno* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 1, comma primo, della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, le parole « alle Provincie ed ai Comuni » vengono sostituite con le parole: « alle Provincie, ai Comuni e agli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali ».

Art. 2.

Nell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia, per le opere di ampliamento, completamento, riattamento ed arredamento, qualora la spesa non superi lire 10 milioni, potrà concedersi un contributo nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, anche quando dette opere non fruiscano di contributo statale.

Nella spesa ammissibile, ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente, potrà comprendersi anche una quota non superiore al 5 per cento del costo dell'opera, per spese generali, tecniche e di collaudo ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il contributo sugli interessi, per un periodo non superiore a 35 anni, potrà concedersi — per le opere non ammesse a contributo statale — fino alla misura massima del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. In questa possono essere incluse:

a) una quota non superiore al 10 per cento del costo dell'opera, per spese di arredamento;

b) una quota non superiore al 5 per cento del costo dell'opera, per spese generali, tecniche e di collaudo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1965, n 22, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

« *Le domande di concessione dei contributi indicati negli* articoli precedenti devono essere presentate all'Assessorato della istruzione e delle attività culturali ».

Art. 5.

Nel secondo comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, le parole « *nei casi di cui all'articolo 3* » *sono costituite con* le parole « nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 ».

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1967, un ulteriore limite di impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 2001.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 524 con la denominazione: « Contributi sugli interessi a favore di Comuni, Provincie, Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro Consorzi ed altri Enti ed Istituzioni per le opere di costruzione, ampliamento e riattamento di edifici destinati a sede di Istituti di istruzione tecnica e professionale e di scuole materne (articolo 3 legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni) » e con lo stanziamento di lire 50 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 50 milioni relativo all'esercizio 1967 fa carico al sopracitato capitolo 524 e quello per le annualità degli esercizi dal 1968 al 2001 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 giugno 1967

BERZANTI

(7361)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.